427/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80243 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Zuccaro

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli.

RESISTENTE

Fatto

Con ricorso in ottemperanza il ricorrente ha rilevato che il resistente INPS non ha ottemperato alla sentenza di n. 1159/2011 questa Sezione.

Ha rilevato di aver chiesto l'esecuzione del

giudicato con note del 19 marzo 2013, del 14 dicembre 2016 e da ultimo del 21 settembre 2023.

Ha concluso chiedendo di "*ordinare all'INPS ex gestione INPDAP in persona del Direttore pro-tempore, di ottemperare integralmente al giudicato relativo alla decisione pubblicata il 29 luglio 2011, con il n. 1159, sul ricorso 68513, notificata il 16 settembre 2011, 18 ottobre 2011; 2) Nominare sin d'ora il Commissario ad acta, affinché adotti, in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione, i provvedimenti necessari per l'integrale esecuzione del giudicato.*

Con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con memoria di costituzione il resistente ha rappresentato che la sentenza è stata correttamente eseguita sulla rata di pensione del mese di giugno 2012 e ha richiamato la nota del 4/04/2013 della sede di Trieste a riscontro della diffida del ricorrente, secondo cui è stata data ottemperanza alla sentenza senza effetti, tenuto conto dell'art. 21 della legge n. 730/1983, dell'art. 34, primo comma, della legge n. 448/1998, e dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 per gli anni 2012 e 2013. Il

resistente ha, poi, rilevato che "*stante l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici goduti da parte ricorrente, l'applicazione della sentenza, effettuata tempestivamente dall'INPS, non ha prodotto effetti pratici sulla pensione iscrizione n. 12155101*". Ha così concluso: "*Voglia il Giudice adito, in via principale rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di prova.*

Con il favore delle spese".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'esito dell'udienza del 19/02/2025, con l'ordinanza n. 37/2025 è stato chiesto a ciascuna delle parti di fornire chiarimenti a sostegno della rispettiva domanda, in particolare parte ricorrente in replica a quanto dedotto dal resistente con la suddetta nota del 4/04/2013 e parte resistente sull'ottemperanza alla sentenza anche per gli anni successivi al 2013, e di depositare il cedolino del mese di giugno 2012, fissando l'udienza del 24/09/2025 per la prosecuzione del giudizio.

Con nota il ricorrente ha depositato l'istanza di accesso per il cedolino di giugno 2012 e la diffida del 1/03/2024.

Con nota l'INPS ha depositato il cedolino del mese di giugno 2012 e ha richiamato la relazione della sede

di Trieste e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni in atti.

Con note il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 24/09/2025 con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Massimiliano Zuccaro per il ricorrente e l'avv. Andrea Botta per l'INPS si sono riportati ai rispettivi atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Diritto

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 1159/2011 che ha riconosciuto "*il diritto del ricorrente all'importo intero delle variazioni dell'indennità integrativa speciale sulla pensione in godimento a decorrere dalla data di raggiungimento dell'età pensionabile; da tale data dovranno essere corrisposte le variazioni intervenute per coloro che sono stati collocati a riposo con la massima anzianità di servizio commisurate all'intera indennità integrativa speciale, e sui cui andranno applicati i successivi incrementi*".

La citata sentenza, depositata all'esito dell'udienza del 15/07/2011, ha affermato il suddetto diritto

interpretando l'art. 10, comma 4, del decreto legge n. 17/83, convertito con legge n. 79/83, in senso conforme alla sentenza n. 450/2009 della Sezione III Giurisdizionale Centrale d'Appello.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il resistente INPS ha rappresentato che la sentenza è stata ottemperata, e, sul punto, ha rilevato che con il cedolino del mese di giugno 2012 è stata data esecuzione alla sentenza, ma senza effetti pratici sul trattamento pensionistico, stante l'art. 21 della legge n. 730/1983, l'art. 34, primo comma, della legge n. 448/1998 e, limitatamente agli anni 2012/2013, l'art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011.

Ciò posto, si rileva che il riconoscimento del diritto per intero delle variazioni dell'indennità integrativa speciale sulla pensione in godimento a decorrere dalla data di raggiungimento dell'età pensionabile non comporta di per sé la disapplicazione o il conflitto con le disposizioni applicate dall'INPS che hanno limitato il diritto alla perequazione del trattamento pensionistico superiore a determinate soglie.

In tal contesto, l'esecuzione della sentenza non ha avuto effetti economici sul trattamento pensionistico complessivo.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra rilevato, il ricorso è rigettato.

Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione, nulla per le spese di lite.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52

nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
26.09.2025 11:52:56
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03